

FRANCESCO VIROLI

NOTE SUGLI STATUTI RIMINESI DEL XIII E XIV SECOLO

Queste note costituiscono il frutto dei primi studi e delle prime ricerche da me effettuate nel campo statutario riminese, ancora pressoché sconosciuto e che si rivela sempre più affascinante, ma anche sempre più arduo ed irto di nuovi problemi: primo fra tutti quello della successione cronologica delle varie redazioni statutarie.

Gli statuti comunali risultano da vari elementi che si manifestano sotto diverse forme ed in diversa proporzione: elementi che possono essere compresi nei tipi fondamentali della consuetudine, del breve, delle nuove norme comunali.

Il breve è un nucleo di disposizioni confermate con giuramento dei magistrati del Comune, formato da norme del diritto tradizionalmente osservate e dalle nuove norme sancite dai primi organi comunali: viene giurato dai magistrati del Comune davanti all'assemblea e ad esso fa riscontro il *sacramentum sequimenti* prestatato dal popolo. Mentre, per quanto riguarda Rimini, non rimane alcuna traccia o ricordo del breve dei consoli, alla rubrica 107 del libro I degli statuti (1) è riportato il *sacramentum sequimenti potestatis et aliorum de Consilio*, che, sotto le frasi e le clausole aggiunte per adeguarlo al diverso assetto costituzionale del Comune ed agli statuti del tempo in cui il codice che lo contiene è stato compilato, mostra una base fondata su elementi di epoca più remota.

Testimoniano la sua antichità la frase « Si ero rector vel consul » che si riferisce ad istituti ormai scomparsi da tempo e la promessa di venire, ogni volta che sia necessario, « pro arengando ad Curiam sive ad campus Communis ».

(1) Rimini, Biblioteca Civica Gambalunga, *Codice Sartoni*, f. 54r, 4.j.II.28.

Riguardo alla consuetudine ed alle primissime norme comunali, una esauriente disamina di questo argomento porterebbe necessariamente ad una lunga digressione dal tema e basterà limitarsi a constatare che esse si mantennero prevalentemente nel solco del diritto romano, non senza però qualche infiltrazione di diritto germanico e bizantino.

Superato poi un primo periodo di incertezza, dovuta al fatto che glossatori e giuristi si trovarono in notevole imbarazzo nel cercare di stabilire la base giuridica del potere normativo del Comune, in quanto lo *ius statuendi* era prerogativa indiscussa dell'imperatore e nel *Corpus Iuris* vi erano passi che si prestavano ad interpretazioni contrastanti, le clausole del *Privilegium* della pace di Costanza dettero un forte slancio alla legislazione comunale, sicché alla fine del secolo XII e soprattutto nei primi anni del XIII la città ebbe il corpo delle proprie leggi scritte. È significativo il fatto che, a soli due anni di distanza dalla pace di Costanza, una bolla del papa Lucio III al vescovo di Rimini dell'ottobre 1185 (2), parli di un editto *de fugandis hereticis* che era stato dal comune di Rimini « *deliberatione statutum et scripto publico annotatum* ».

Inoltre un diploma dell'imperatore Arrigo VI del 1195 (3) decreta, fra l'altro, che tutti gli strumenti relativi ai beni ecclesiastici debbano essere conservati « *nullo obstante civitatis statuto* » e che viene abrogato « *illud esecrabile scriptum quod de usantiis Ariminensium pro lege in eadem civitate perperam constitutum est* ».

La prima, vera redazione organica degli statuti credo sia stata fatta verso il 1220. Documenti di questo anno ci mostrano gli organi comunali agire espressamente « *secundum quod in statuto Arimini noviter facto tempore dicti potestatis* (Guglielmo Amato, *n.d.a.*) et confermato in generali concione et Consilio Arimini continentur » (4); ed in un atto (5) del Consiglio di credenza convocato nell'ottobre del medesimo anno è riportata una sentenza emanata da Giovanni Medaglia, vicario del podestà, in forza della quale vengono devoluti al Comune i beni di un certo Corbolo della Massa « *viso tenore capituli statuti in quo continentur: cuicumque forensi*

(2) Rimini, Archivio della Cattedrale, *Pergamene*, n. 30.

(3) Rimini, Biblioteca Civica Gambalunga, *Pergamene*, n. 34; proveniente dall'archivio del monastero di Scolca.

(4) Rimini, Biblioteca Civica Gambalunga, *Pergamene*, n. 37; proveniente dall'archivio del monastero di Scolca.

(5) Rimini, Biblioteca Civica Gambalunga, *Liber Instrumentorum Comunis Arimini*, f. 26, 4.j.II.26 (antica: D. II. 39).

delata fuit hereditas in toto vel in parte iure institutionis vel legati non habeat licentiam vendendi, obligandi vel alio quolibet modo alienandi et qui eam acceperit amittat et Comuni Arimini applicetur ». Ho riportato tale parte del documento perché questo capitolo di statuto si ritrova sostanzialmente immutato nel libro II degli statuti (codice Sartoni alla rub. XXXIV che detta « de hereditate forensi delata non alienanda et de fideiussoribus super hoc dandis » (6).

Ma poiché la legislazione statutaria muta di valore e di significato con il trasformarsi dell'ente che la genera e poiché la *ratio* di ogni norma è subordinata all'ordinamento giuridico ed al momento politico in cui tale norma vige e dal quale riceve luce particolare, non esistono più le raccolte statutarie di questo periodo di tempo all'infuori dei suddetti frammenti.

Attualmente la situazione delle fonti statutarie del comune di Rimini è la seguente: nella Biblioteca Gambalunga di Rimini si trovano tre codici denominati rispettivamente codice Sartoni, codice Torsani, codice « Statutum Arimini » (7). Un quarto codice si trova a Roma alla Biblioteca del Senato. La maggior parte delle norme in essi contenute furono lette, pubblicate e confermate nel Consiglio generale di Rimini il 26 o 27 novembre 1334 (8), anno in cui venne compilata la più importante ed organica redazione di statuti riminesi. Mentre però i codici della Gambalunghiana sono tutti di epoca malatestiana e recano chiari i segni delle profonde modificazioni che i Malatesti hanno apportato *ad libitum* al corpo degli statuti unicamente a loro personale vantaggio, dal codice esistente nella Biblioteca del Senato si possono desumere norme che, per le fattispecie che regolano e per i fatti storici ai quali talvolta fanno riferimento, si possono datare anteriormente al 1334.

Si può osservare infatti che ben difficilmente alla redazione statutaria del 1220 avrà fatto seguito unicamente quella del 1334. Necessariamente, nel lungo periodo di tempo intercorrente tra queste due compilazioni, si dovette presentare la necessità sia di adeguare le norme statutarie agli sviluppi continui della vita comunale, sia di compilarne di nuove. Ma la datazione di questa o queste

(6) MAZZATINTI, *Inventari dei manoscritti delle Biblioteche d'Italia*, Forlì 1892, vol. 64, p. 21.

(7) Codice Sartoni, 4.j.II.28 (antica: D. III. 41).

Codice Torsani, 4.j.II.30.

Codice Statutum Arimini, 4.j.II.29 (antica: D. III. 50).

(8) Codice Sartoni, Rub. 153, L. II; Rub. 221, L. III; Codice Biblioteca Senato, f. 202.

redazioni è assai problematica se non addirittura impossibile per la precarietà dei dati sui quali basarsi.

In proposito i compilatori del VI volume (lettera R) del catalogo della raccolta di statuti esistenti nella Biblioteca del Senato (9), nel qual volume è contenuta la descrizione del codice di statuti riminesi, basandosi soprattutto sulle ipotesi di Luigi Tonini, datano al 1295 una compilazione statutaria. Il Tonini infatti, a sostegno di tale tesi, cita tre statuti scritti nel codice Sartoni, ma l'attribuzione del primo al 1295 mi sembra manifestamente errata: questo statuto alla rubrica « quod Parcitates et illi de Auditorio habeantur pro bannitis Communis Arimini » (10), scritto sul verso dell'ultimo foglio dell'indice del codice Sartoni da mano diversa e molto più tarda di quella del copista che ha compilato l'intero codice, reca nella parte finale la frase: « Et intelligantur semper esse et fuisse banniti et condemnati et eorum bona publicata Comuni a tempore novitatis facte in civitate Arimini in festo Sancte Lucie quod fuit in millesimo ducentesimo nonagesimo quinto ». Ora, innanzitutto, il Tonini riporta inesattamente la frase scrivendo: « in festo Sancte Lucie. Quod fuit in millesimo ecc. » vale a dire con un punto dopo « Lucie »; in secondo luogo la data del 1295 va riferita, come si può facilmente desumere dalle cronache dell'Anonimo Riminese e del Cantinelli, ai fatti nello statuto narrati e non presa come data di compilazione dello statuto stesso, che sarà logicamente posteriore. Degli altri due statuti (11), il primo alla rub. 119 del lib. II del codice Sartoni (« Quod potestas et quatuor officiales non ponant ad consilium aliquam petitionem in qua Commune Arimini obligaretur ») statuisce che le obbligazioni riguardanti il Comune devono essere assunte nella forma stabilita *ad antiquo* « non obstante statuto facto sub annis Domini millesimo ducentesimo nonagesimo quinto tempore Manfredi de Azonibus tunc potestatis Arimini ». Il secondo, alla rub. 120 del lib. II (« Quod per Commune Arimini non fiat expensa de debitis in posterum contrahendis »), reca unicamente: « Statutum et ordinatum est in millesimo ducentesimo nonagesimo quinto die decimo nono Augusti quod per Communem (*sic!*) Arimini non possit nec debeat fieri aliqua expensa vel solutio de debitis in posterum contrahendis

(9) *Catalogo della raccolta di statuti, consuetudini, leggi, decreti, ordini e privilegi dei Comuni, delle Associazioni e degli Enti locali italiani dal Medio Evo alla fine del secolo XVIII*, a cura C. Chelazzi, Roma, Senato della Repubblica, 1963.

(10) L. TONINI, *Storia civile e sacra riminese*, Rimini 1848-1888, III, pp. 175-176.

(11) TONINI, op. cit., pp. 170-171.

a quantitate centum soldorum supra, vel aliqua coletta vel prestantia in posterum imponi, vel cavalcata sive exercitus fieri, vel guerra aliqua inchoari, nisi primo facta proposita in Consilio credentie fuerit adfirmatum ad Consilium et ad bussolas et palottas per omnes de Consilio vel per maiorem partem eorum; et post modum in Consilio generali firmatum fuerit eodem modo, et omnes per maiorem partem eorum ad bussolas et balottas. Et hoc non intelligatur nec vindicet sibi lochum in debitis contractis a kalendis Augusti proxime preteriti retro, nec in salario potestatis, vel expensis determinatis per statutum Arimini, pena et banno domini potestati, si secus fuerit vel consenserit quod fiat, centum librarum Rav. et dominis quatuor XXV librarum Rav. pro quolibet. Bussole vero stent in uno discho extra stangam Communis ». Non rimarrebbero quindi che i frammenti sopra riportati a testimonianza di un avvenimento di primaria importanza quale è una sistematica e completa compilazione statutaria.

Passiamo ora all'esame delle fonti statutarie e, prima fra tutte, del codice Sartoni, codice da me già integralmente trascritto e che mi riservo di pubblicare dopo aver compiuto un'accurata comparazione con gli altri codici riminesi e soprattutto con il codice della Biblioteca del Senato.

1. Codice denominato Sartoni

È un codice cartaceo del secondo decennio del XV secolo costituito da 144 fogli (cm. 44 × 20) ed è la raccolta più completa degli statuti di Rimini.

La materia è divisa in tre libri ed in ognuno di essi è riscontrabile un suo precipuo carattere: il primo può essere detto di diritto costituzionale, il secondo di diritto e procedura civile, il terzo di diritto e procedura penale.

Preceduto da un indice delle rubriche, composto di otto fogli, il primo libro fino alla rubrica 61 al foglio 36 tratta dei magistrati del Comune, dei loro poteri, del modo di esplicare tali poteri e di ogni ufficio comunale, anche di quelli con funzioni puramente esecutive come guardiani delle porte, gualdarii, custodi del campanile etc. La rubrica 61, che impone che da parte delle ville, dei borghi del contado e di tutto il distretto siano dati « fideiussores de solvendis collectis », divide la materia trattata sinora dal diverso argomento che verrà trattato in seguito. Le rubriche seguenti infatti riguardano le arti ed i mestieri più svariati (fornai, barbieri,

mugnai, osti, macellai, pescatori) fino alla rubrica 107. Questa (« de sacramento sequimenti domini potestatis et aliorum de Consilio ») è interessante non solo per la forma del giuramento, ma anche perché in essa si trova una delle poche menzioni dell'ormai scomparso istituto consolare: una frase dice infatti « si ero rector vel consul » (f. 54r.).

Al foglio 55r. ha inizio la seconda parte « in nova compilatione ex veteribus capitulis et quibusquam novis ». Le prime sette rubriche riguardano l'argomento « de manutenenda jurisdictione » e dei poteri e doveri del podestà per raggiungere questo fine. Alla rubrica 8 inizia quasi un trattato di procedura civile che tratta della *in ius vocatio*, del *libellus*, della distinzione delle cause per valore, dell'appello, della contumacia.

Viene poi trattato per connessione un argomento che sta molto a cuore al Comune, l'imposizione e la esazione delle tasse. Vi sono norme che stabiliscono come devono essere tenuti i libri degli estimi; norme che regolano i censi, le tasse sul sale, il *fundaticum* delle navi straniere che giungono in porto, tutta una serie svariata di dazi. Sono elencate poi le immunità dei giudici, dei medici, degli scolari. Seguono i capitoli volti a favorire i cittadini nei confronti degli stranieri, soprattutto per quanto riguarda i commerci.

Varie rubriche seguenti riguardano la prescrizione dei debiti e la *excussio bonorum contra contumaces*. Dopo la rubrica 153 è scritto: « Lecta, publicata et firmata fuerunt dicta statuta in Consilio generali per me infrascriptum notarium in palatio Communis Arimini sub annis Domini millesimo trecentesimo... Indictione secunda. Tempore pontificatus domini Johannis pape XXII die dominica 27 mensis novembris. Presentibus testibus etc. ». Dopo « millesimo trecentesimo » va inteso nello spazio lasciato in bianco dal copista l'anno « trigesimo quarto » come appare dalla rubrica 221 del libro III, che è perfettamente identica a questa, e come del resto è confermato dal numero di indizione.

Seguono varie aggiunte « per sapientem egregium legum doctorem dominum Philippum de Lantilla generalem vicarium magnifici domini Galaoti de Malatestis sub annis millesimo trecentesimo septuagesimo octavo tempore domini Urbani pape sextii die septima mensis aprilis ».

Molto importante è la rubrica 159 al foglio 80v.: « Qualiter assumatur potestas in civitate Arimini et quis eligatur ». Il testo è del seguente tenore:

In augumentum juris et justitie et pro meliori gubernatione et regimine pacifici et tranquilli status civitatis comitatus et totius districtus Arimini et ut que reformatione (*sic!*) egent melius et facilius valeant reformari in civitate et comitatu et districtu predictis, statutum et ordinatum est quod de cetero et perpetuo ad offitium generalis potestarie et rectorie dicte civitatis comitatus et districtus Arimini elligatur et eligi debeat in potestatem et rectorem predictum per Consilium et Comunem civitatis predictae solummodo alter ex magnificis et generosis militibus et dominis Malateste et Galaoti nati olim bone memorie magnifici et generosi militis domini Pandulfi de Malatestis de Arimino, et non alius civis vel comitatus districtualis vel forensis dicte civitatis; cuius electi offitium duret et durare debeat de anno in annum per unum annum ex vi electionis semel facte de ipso. Et electio ad offitium supradictum de altero de predictis dominis celebretur et celebrari debeat singulis annis ante finitum tempus electionis proxime precedentis per duos menses vel circa in dicto Consilio secundum modum et formam deliberatam et firmatam in Consilio supradicto; que electio etiam possit efficaciter celebrari de presidente in offitio supradicto presentialiter tempore electionis predicte; ita quod presidens et exercens offitium sopradictum iure vel statuto aliquo non ostante possit dictum offitium acceptare continuare et exercere de anno in annum successive iuxta electionem de ipso factam in dicto Consilio et secundum beneplacitum ipsius electi dicto tempore in dicto offitio presidentis, non obstante quod tunc temporis vel quandocumque tali simili maiori vel minori offitio fungeretur, vel functus sit in dicta civitate vel alias quocumque locorum. Qui alter ex predictis dominis sic electis ad offitium supradictum possit per se et suos submissos ac vicarios exercere potestariam et regimen supradictum, dummodo saltim semel in edomada in palatio Communis Arimini ad banchas ubi iura reduntur debeat per oram aliquam personaliter ascendere ad audiendum querelas viduarum pauperum et etiam oppressorum per potentiam vel calumpnias quorumque, ut sic dictas calumpnias et cavillationes possit tollere, et dictos oppresses viduas et pauperes possint in suis iuribus et iustitia confovere. Teneatur etiam et debeat suis sumptibus et expensis dictus electus pro exercitio dicti offitii habere et tenere continuo tres iudices in utroque iure peritos sufficientes in scientia et pratica, et non ydeotas. Unum videlicet qui supersit ad malefitia, alios duos ad civilia. Quorum iudicum offitium duret et durare possit tantummodo per sex menses et non ultra. Et unum sotium sive militem qui continue faciat residentiam in palatio Communis predicti illis oris et diebus quibus iura reduntur et reduntur (*sic!*) in palatio supradicto per iudices antedictos vel aliquem officialem Communis Arimini, cuius offitium duret et durare possit tantummodo per sex menses et non ultra. Et illam familiam beroarios et equos quam dictus electus ad expeditionem dicti offitii crediderit expedire. Et habeat talis sic electus omnem vim potestatem iurisdictionem merum et mixtum imperium contra quoscumque quos libet civitatis Arimini forum vel domicilium sortientis quod et quam habent et habuerunt preteriti potestates dicti Communis vigore alicuius iuris communis vel municipalis. Et adeo quod vigore presentis statuti tota vis et potestas iurisdictionis merum et mixtum imperium quod et quam habet dicta civitas et Commune, et habuerint retrohactis temporibus dicti Communis in dicto offitio officiales transferatur et transfundatur ei et

in eum et totaliter trasfusa intelligatur ipso iure, ex vi etiam electionis supradicte. Adito in presenti statuto quod alter ex dominis supradictis sic electis ad offitium supradictum per se personaliter vel eius familiam et socium non teneatur neque debeat habitare in dicto palatio nisi in quantum sibi videbitur, et de eius libera et spontanea voluntate processerit. Et quod dictus sic alectus pro quolibet anno quo dictum offitium sic exercuerit habeat et habere debeat pro suo salario decem et octo centenaria librarum r. hoc modo solvendo videlicet. In principio primorum quatuor mensium sexcentas libras, et in principio aliorum quatuor mensium alias sexcentas libras. Et in fine dicti anni seu aliorum quatuor mensium alias sexcentas libras r. Quod salarium eidem solvatur integre de quibuscumque redditibus et proventibus Communis predicti Arimini, ad electionem ipsius in terminis supradictis. Et hoc vindicet sibi locum ubi precibus inductivis amicorum civitatis Arimini inducerentur et cogerentur domini supradicti ad suscipiendum onus offitii supradicti. At ubi nolent precibus predictis aliquid inclinari. Et dictum offitium, quod absit, denegaverint acceptare providendo casui predicto.

Le rubriche che seguono sono *reformationes* di statuti del primo libro che riguardano i magistrati comunali ed i loro poteri. Vi sono poi norme processuali che adattano le antiche forme di procedura al nuovo stato della città.

Lo statuto, alla rubrica 182, al foglio 87r., scioglie i Malatesti dall'osservanza degli statuti, la rubrica 183 « de potestate et arbitrio » dà loro facoltà di formarsi un personale Consiglio di Sapienti, la rubrica 188 conferma la concessione della *Balia* e del *Dominum*, dati ai Malatesti ormai padroni della città.

Al foglio 99 v. ha inizio il terzo libro. La prima rubrica « de accusationibus maleficiorum » è seguita da una lunga serie di statuti riguardanti la procedura d'accusa, l'arresto, le pene da comminare per vari delitti, dall'omicidio al ratto, al furto. Molti statuti riguardano i banditi ed i ribelli del Comune. Seguono norme di polizia cittadina, norme edilizie, per la sicurezza delle strade e per il migliore svolgersi delle contrattazioni sul mercato. Altre norme riguardano i danni causati dagli uomini o dagli animali ed il loro risarcimento.

Alla rubrica 221 è scritta la « publicatio et confirmatio statutorum » fatta il 27 novembre 1334. Questa rubrica è identica alla rub. 153 del II libro (foglio 80r.) nella quale è stato lasciato in bianco lo spazio dopo le parole « sub annis millesimo trecentesimo ». Alla rubrica seguente si legge l'approvazione degli statuti fatta il 20 giugno 1343 dal giudice generale della curia della provincia di Romagna, Pritellus de Pritellis da Faenza, che ha cancellato gli statuti contrari alle costituzioni generali della provincia e quelli contro

la fede cattolica e la libertà della Chiesa. La rubrica 223 fa da introduzione alle nuove *provisiones et ordinamenta* compilate per ordine e mandato di Malatesta dei Malatesti nell'anno 1351. Le *provisiones* si riferiscono per lo più al divieto di portare armi nella città e trattano delle pene contro i ribelli. Seguono « *provisiones nove de novis civibus* » scritte, pubblicate e confermate dal notaio Guidone Corbuzzi per mandato del Consiglio dei Sapienti il 12 marzo 1349. Un ampio gruppo di queste *provisiones* riforma l'« *offitium damnorum datorum* » e designa i funzionari da proporre all'ufficio stesso. Segue, al foglio 141r., senza rubrica, un « *decretum de festivitatibus celebrandis* » che inizia con le parole « *Redite que sunt Dei Deo* »; vi sono poi due decreti in latino e due in volgare di Carlo Malatesta. Il codice termina al foglio 143 con un altro decreto in latino del medesimo Carlo Malatesta « *super notariis forensibus* ».

Il codice Sartoni, in corsiva gotica italiana, è opera di un solo copista; la calligrafia è molto chiara e distesa e le lettere più che scritte sembrano disegnate una ad una. È scritto su un'unica colonna e mancano tutte le iniziali. Lo spazio lasciato in bianco è servito, come i margini dei fogli, ai possessori del codice per scrivere molte e fittissime note marginali. Lo stato di conservazione del codice è perfetto.

2. Codice denominato Torsani

In questo codice cartaceo della prima metà del XV secolo, I e II libro sono perfettamente identici ai corrispondenti libri del codice Sartoni.

Il terzo libro, invece, è diviso in due: alla rubrica 74 « *de accusationibus damnorum datorum* » al foglio 121r., è scritto infatti « *incipit liber quartus statutorum* ». Questo quarto libro si interrompe al foglio 140r. con lo statuto che nel codice Sartoni è scritto alla rubrica 234 del libro III, mancando gli altri statuti compresi nel codice suddetto.

Con calligrafia diversa e più tarda, di seguito all'ultimo statuto sono riportati i « *Capitula artis curaminis civitatis Arimini* » emanati il 12 marzo 1451 da Sigismondo Malatesti. Seguono « *Provisiones nove datii registri et aliorum datiorum* », pure emanate da Sigismondo Malatesti, il 30 agosto 1437. Le carte dalla 146v. alla 150r. con la quale il codice termina, contengono una raccolta

di *arbitramenta* e sentenze « facta per deputatos » nella città di Rimini.

3. Codice denominato « Statutum Arimini »

È un codice cartaceo *in folio* della prima metà del XV secolo, composto di centocinquanta carte, che contiene più *provisiones* e *decreta* del codice Torsani, ma un numero minore di *statuta*, *ordinamenta*, *additiones* rispetto al codice Sartoni. Quest'ultimo si riconferma così, anche attraverso il confronto con questo terzo codice, come la più ampia raccolta degli statuti del comune di Rimini.

Il codice è scritto su due colonne per mano di un unico copista, in minuscola cancelleresca italiana, molto corsiva e pressoché stenografica, con molte abbreviazioni e nessi. Col testo dello statuto così scritto contrastano nettamente le rubriche in caratteri gotici, con i tratti dei segni alfabetici più o meno marcati a seconda della direzione della scrittura e le singole lettere nettamente staccate tra loro. Molto ben curate e di gradevole effetto sono pure le iniziali degli statuti ed i segni dei capitoli degli statuti stessi, scritti, sia le prime che i secondi, alternativamente con inchiostro rosso e azzurro. Lo stato di conservazione del codice è molto buono.

Sull'esempio del codice Torsani è diviso in quattro libri: i primi due sono perfettamente identici a quelli dei codici precedenti. Il terzo ed il quarto portano un maggior numero di decreti di Carlo e Sigismondo Malatesta ed infine i « Capitula Artis Lane » ed i « Capitula Artis Spetiarie ».

4. Codice della Biblioteca del Senato

È un voluminoso manoscritto cartaceo di mm. 265 × 210, composto di 391 carte, con varie numerazioni tutte irregolari. Le carte sono di frequente abrase, macchiate, in parte restaurate. La rilegatura ottocentesca in cuoio del manoscritto non racchiude però un unico, organico codice, ma svariate parti di codici di epoche diverse, scritte con vari tipi di scrittura, in pratica di tante mani di copisti quanti sono i quaderni che compongono il volume. Le molte interpolazioni rendono difficile la ricostruzione dell'insieme.

Si può affermare tuttavia che le parti più antiche di questo codice contengono la maggior parte degli statuti approvati e pub-

blicati il 26 o 27 novembre 1334, anno in cui, come si è detto, venne fatta una raccolta di statuti che dette ordine a quanti di essi già esistevano e meritavano di essere mantenuti e pose in vigore quanti di nuovi fosse opportuno aggiungere.

Alcune parti si rivelano, per gli istituti che regolano e per i fatti storici ai quali talvolta si riferiscono, anteriori al codice Sartoni che pure è il più antico dei codici esistenti a Rimini.

Come si rileva dalla analisi particolareggiata del codice, in esso si parla di *magnates*, di *campsores*; i *consules castrorum*, ultimo ricordo dei primi *consules* del comune, hanno in esso una larga regolamentazione; è costantemente tenuta presente nelle norme la differenziazione tra *milites* e *popularii*, vi è sancita l'abolizione di ogni *hominantia* ed *angaria*. Di tutto ciò nel codice Sartoni vi sono solo vaghe tracce, in quanto in esso, che pur costituisce la raccolta più completa ed organica degli statuti riminesi, non è stato recepito quanto si riferiva a situazioni ed istituti ormai scomparsi da tempo.

I primi undici fogli contengono una trascrizione molto disordinata del documento di riconferma del vicariato apostolico ai Malatesti in data 20 ottobre 1509. Nei fogli 12 e 13 vi è una parte dell'indice. La prima rubrica al foglio 23v. è inscritta « de modo procedendi in causis civilibus » e precede uno statuto di Galeotto Malatesta datato 17 gennaio 1374. Dello stesso Galeotto è lo statuto seguente che regola la procedura delle cause di appello.

Al foglio 29 la rubrica « de offitio sindici Communis » è perfettamente analoga alla rubrica 21 del libro I del codice Sartoni. Dal foglio 30r. nel quale è riportato l'elenco dei magistrati e dei funzionari che devono essere eletti dai quattro ufficiali cambiano il tipo di scrittura e la calligrafia del copista e questa parte del codice fino al foglio 75v. appare più antica della precedente.

La medesima impaginazione del volume dimostra che i primi 30 fogli sono stati anteposti ad un nucleo più antico, affatto indipendente dal precedente.

Tale suo carattere si può desumere inoltre dal testo degli statuti in esso contenuti che iniziano tutti con la frase tradizionale « statutum ed ordinatum est », dalla materia trattata, dal confronto con i codici della Biblioteca di Rimini.

Le rubriche, in massima parte, si riferiscono alle professioni dei notai, dei medici, ed all'ufficio del massaro del Comune. Al foglio 44v. è riportato uno statuto che deroga a quello, contenuto nel codice Sartoni, che attribuisce al *miles potestatis* il compito

di sorvegliare l'esattezza delle bilance, dei pesi e delle misure: a questo compito vengono eletti dai quattro ufficiali due *superstites*. Vi sono poi statuti che disciplinano le incombenze degli ambasciatori, anche questi eleggibili dai quattro ufficiali, le mansioni degli *aperticatores* ed una rubrica relativa agli *emendatores* degli statuti che nel codice Sartoni porta il numero 43 del libro I.

Dopo rubriche relative ai *superstites viarum, fontium, pontium, matricalium*, agli *estimatores*, ai *trumbatores, sive bannitores*, troviamo al foglio 58v. la rubrica « de electione plazariorum Communis » che regola l'ufficio dei piazzari con regole diverse da quelle contenute nel codice Sartoni. Mentre in quest'ultimo alla corrispondente rubrica sono solamente elencate le attribuzioni dei piazzari, lo statuto che stiamo esaminando stabilisce che questi, che rimangono in carica per un anno devono essere in numero di cento, guidati da venti *capitularii*. Sia gli uni che gli altri devono essere eletti « ad brevia in Consilio generali ».

Al foglio 74v. dopo la rubrica « de electione officialium contratarum burgorum plani et totius comitatus », sono riportate le norme relative ai *custodes noctis*, ai *gualdarii*, la regolamentazione dell'*offitium extimatorum damnorum datorum*. La rubrica « quod quilibet communitas plani comitatus debeat prestare fideiussores de solvendis collectis », che nel codice Sartoni si trova nel libro I col numero 71, inizia al foglio 75r. Seguono alcuni fogli in bianco o con frammenti di statuti, mentre dal foglio 78r. inizia una nuova e diversa parte di codice indipendente dalle precedenti anche per quanto riguarda l'impaginazione. Le rubriche sono numerate, vi è la tradizionale *invocatio* « In nomine Domini amen » e vi sono le norme relative all'ufficio del podestà, alla sua corte, ai maggiori magistrati comunali quali lo *iudex maleficiorum* e l'*exgravator*, perfettamente analoghe a quelle contenute nel codice Sartoni fino alla rubrica 20 che disciplina l'ufficio dei quattro ufficiali.

Seguono, più confusamente che nel codice riminese, statuti relativi ad ufficiali e magistrati comunali minori quali il *miles iustitie*, l'*iudex comitatus*, l'*advocatus Communis pauperum et novorum civium*.

Dal foglio 130 inizia una lunga serie di rubriche relative agli esercenti le professioni ed i mestieri più disparati (tavernieri, stallieri, fornai, barbieri, carrettieri, calzolai, mugnai). Vi sono poi rubriche che riguardano i marinai, e regolano con rigore i contratti di questi con i padroni delle navi.

Al foglio 177r. è scritto: « Incipit secundum liber statutorum

in nova compilatione ex veteribus capitulis et quibusdam novis ». Come nel codice Sartoni le prime sette rubriche trattano l'argomento « de manutenenda jurisdictione », le seguenti contengono norme di procedura civile. Tra queste vi è la regolamentazione delle funzioni dei *consules castrorum*, alla giurisdizione dei quali sono devolute cause di minimo valore.

Ad una pagina di storia riminese pressoché sconosciuta fa riferimento la rubrica 61 al foglio 189r. che stabilisce « quod filii et nepotes illorum qui effecti sunt Fratres Gaudentes sint in eo statu in quo erant patres ». Seguono varie rubriche che determinano il *fundaticum* ed i vari dazi che devono pagare le navi straniere che gettano l'ancora nel porto di Rimini, le norme che determinano « quantum dari debeat et solvi de havere Communis loco religioso », la quantità e la qualità « de paliis dandis Ss. Gaudentio et Juliano ». Viene poi sancito un nutrito gruppo di immunità ai medici ed agli scolari specialmente forestieri.

Una importante norma è sancita dallo statuto alla rubrica 99: esso stabilisce che chi abiterà in città « continue per unum annum sine quistione sibi mota de hominantia sit liber et ab omni jugo futuris hominantie angarie vel parangarie subiectionis vel cuiuslibet alterius suppositionis absolutus ». Il testo dello statuto è pressoché uguale a quello di una lapide murata sotto le logge del palazzo comunale di Rimini che contiene il cosiddetto « statuto della franchizzazione dei servi » che si presume risalga alla codificazione statutaria del 1220.

Altra norma che si riferisce ad una precisa situazione storica è quella alla rubrica 101 « de cassatione vassalagii et fidelitatis facte magnatibus »: con essa vengono annullate tutte le *promissiones, obligationes, cautiones, securitates, pacta et sacramenta* fatte a titolo di vassallaggio o fedeltà « aliquibus magnatibus », in qualunque cosa consistano o in una quantità determinata « cere, piperis, vel aliarum rerum ».

La rubrica 102 al foglio 195r. « de restitutione offitiorum » dispone che vengano « restituti in integrum » e reinvestiti dei loro uffici tutti coloro che ne erano stati allontanati con infamia « tempore potestarie Malateste de Veruclo ». Tale statuto non può essere stato redatto che dopo gli avvenimenti del febbraio 1288, anno in cui Malatesta, podestà di Rimini, accusato dal conte di Romagna del crimine di lesa maestà, venne messo al bando, privato di ogni ufficio ed onore e cacciato a furor di popolo dalla città con tutti i suoi seguaci.

Ai tempi ancor piú remoti delle lotte tra le fazioni guelfe e ghibelline si può far risalire la rubrica 103 la quale stabilisce la abrogazione di tutti i privilegi papali ed imperiali « hactenus impetrata ab Homodeis et eorum amicis contra Gambancerros ».

La rubrica 106 stabilisce che per provare l'esistenza, o meno, di alcune clausole di un patto tra il comune di Rimini e gli uomini di Mondaino il podestà deve « inquirere tres vel plures idoneos viros ex illis qui erant consiliarii vel capitanei » al tempo (non specificato e difficilmente determinabile in quanto numerosi furono i trattati con Mondaino) in cui il patto venne stipulato.

La rubrica 115 al foglio 196v., corrispondente alla 119 del libro II del codice Sartoni, dispone che il Comune non può essere assoggettato ad alcuna obbligazione dal podestà e dai quattro ufficiali « non obstante statuto facto sub annis millesimo ducentesimo nonagesimo quinto tempore Manfredi de Azonibus tunc potestatis Arimini ». Al foglio 200r. termina il libro secondo. Nel verso dello stesso foglio vi sono quattro brevi rubriche che riguardano nell'ordine: il palio di San Giuliano, l'attività degli *sprochani* e dei *sensales*, la *ratio reddenda* dal tutore alla fine della tutela, la determinazione del salario di avvocati e procuratori. All'inizio del foglio 201 è scritto: « In nomine Domini amen; hec sunt additiones facte per sapientem egregium legum doctorem dominum Philippum de Lantilla generalem vicarium magnifici domini Galauti de Malatestis defensoris civitatis Arimini » con formula uguale a quella della rubrica 155 del libro II del codice Sartoni.

Dopo due brevi *additiones* la sottoscrizione del notaio Simone di Cecchino da Rimini.

Al foglio 202: « Lecta, publicata et firmata fuerunt dicta statuta in Consilio generali civitatis Arimini sub annis millesimo CCCXXXIV tempore pontificatus Johannis pape XXII die dominica XXVII mensis novembris ». Seguono i nomi dei testi e l'autenticazione del notaio Zangolus. Alla fine vi è l'annotazione: « Hunc quaternum debet precedere totus tertius liber super maleficiis et postea subsequenter debent precedere quinque quaterni alii loquentes de viis, pontibus, foveis et certis rebus spetialibus ».

Dopo due rubriche relative alle cause di appello è riportata l'*aprobatio statutorum* fatta il 20 giugno 1343 da Pritellus de Pritellis de Faventia « juris utriusque peritus iudex curie generalis provincie Romandiole super maleficiis deputatus nec non locum tenens sapientis viri domini Nicolas de Lazolurii de Faventia iudicis curie predictae super civilibus causis et temporalibus depu-

tati », che ha esaminato ed approvato gli statuti contenuti nel presente volume, e cancellato quelli « contra catholicam fidem, contra libertatem S. R. Ecclesie et Curie generalis, contra jurisdictionem rectoris Romandiole et contra offitium domini thesaurarii provincie et mareschalchii provincie ». Tutto ciò corrisponde con qualche variante, al testo della rubrica 222 del libro III del codice Sartoni. Seguono un decreto di Sigismondo, sei decreti di Carlo Malatesta ed uno di Galeotto scritti disordinatamente e con pessima calligrafia.

Il foglio 212 inizia con la frase: « Infrascripta sunt statuta de novo facta edita et compilata per sapientes viros dominos Zanghinum condam Ugolini et ceteros statutarios et compoitores statutorum novorum Communis Arimini ad predicta specialiter deputatos et ad fatiendum adiciones super antiquis statutis Communis Arimini et scripta per me Johannem notarium »; si completa in tal modo la rubrica 158 del libro II del codice Sartoni nella quale, dopo le prime due righe, è stato lasciato in bianco uno spazio abbastanza ampio. Seguono varie norme di procedura civile, mezzi di prova della filiazione, norme relative ai contratti, la procedura per l'elezione degli ufficiali, le rubriche « quod Malatesta et Galautus et eorum descendentes non sint ligati ad observationem statutorum », « De potestate et arbitrio », « De confirmatione concessionis bailie et arbitri » ai Malatesti, perfettamente analoghe a quelle portanti nell'ordine i numeri 182 - 183 - 188 del libro II del codice Sartoni.

Al foglio 258 inizia una distinta parte di codice diverso per la calligrafia del copista, per il tipo di scrittura a tutta pagina, per i margini dei fogli molto ristretti, per le rubriche scritte in rosso. Nei primi fogli vi è un lungo elenco di disposizioni e di proibizioni dirette a mantenere più alto possibile il decoro e la pulizia della città. Tra esse la rubrica « Quod nullus consul audeat recipere aliquam accusationem damnorum datorum », costituisce una deroga ad altre più antiche regolanti il medesimo argomento, in quanto toglie la giurisdizione per tali cause ai *consules castrorum* e l'attribuisce all'*iudex maleficiorum*.

Al foglio 268r. ha inizio il terzo libro, che corrisponde « de accusationibus maleficiorum et que debet accusatio continere ». Viene qui regolata la procedura del processo penale e vengono stabilite le pene per vari delitti.

Al foglio 282 la rubrica « quod Parcitates et illi de Lauditorio habeantur pro bannitis Communis » dispone, in base alle

condanne ed ai bandi emanati dal podestà « tempore novitatis facte per Rambertum de Malatestis » contro numerosi ribelli e nemici della Chiesa e del Comune per vari delitti, commessi in special modo da Giovanni e Gallasino figli di Cignatta Parcitadi, da Parcitadino figlio di Montagna Parcitadi, da Bizzatto figlio di Bizio di Auditorio e Bainiolo di Martino di Auditorio, che i predetti, i loro discendenti ed i loro complici siano ritenuti traditori e ribelli del Comune ed i loro beni confiscati. I fatti storici esposti in questo statuto concordano perfettamente con quanto narrato nelle cronache dell'Anonimo storico riminese e del Cantinelli e si riferiscono alla eliminazione della fazione dei ghibellini Parcitadi ed all'instaurazione da parte dei Malatesti del dominio, di fatto se non di diritto, sul comune di Rimini. Seguono le *provisiones* e *aditiones* relative alle cause per danni dati, composte per ordine di Malatesta dei Malatesti vicario per la Chiesa « sub annis millesimo trecentesimo sexagesimo die sabati ultima mensis februarii tempore Innocentii pape sexti ».

Particolarmente degne di nota sono le rubriche al foglio 317v.

Dopo l'*invocatio* e la data (7 novembre 1270), frate Mainerio da Pisa e frate Bonaventura da Bologna, pubblici inquisitori per la Romagna, ammoniscono tutti gli abitanti della città e del contado riminese a non turbare ulteriormente l'ordine e la quiete pubblica.

I contravventori « scriptis presentis excommunicantur et vinculo excommunicationi innodantur ». Segue un identico statuto emanato il 7 luglio 1271 dai frati Ruggero da Parma e Bonaventura da Bologna. Alla rubrica seguente, che riguarda lo stesso argomento, dopo un riassunto delle sentenze emanate nel Consiglio generale dai frati precedentemente nominati contro tutta la città e contro singoli cittadini di essa, frate Giovanni Lupicini da Reggio, pubblico inquisitore, ammonisce i cittadini, il podestà, i quattro ufficiali ed i consiglieri tutti a lasciare la più ampia libertà agli ufficiali inquisitori. Ogni statuto speciale o generale, ogni atto in contrario è bollato dalla scomunica. Lo statuto successivo impone al podestà ed ai quattro ufficiali di far trascrivere questi statuti nel pubblico libro delle leggi entro tre giorni. Nell'ultima rubrica relativa a quest'argomento è ricordato l'assassinio dell'inquisitore Canuzio, figlio naturale di Benevene Modenesi e vengono indicati i suoi uccisori nelle persone di Ghinatta e Pallatino.

Al foglio 320r. è riportato un capitolo molto indicativo per la determinazione del periodo storico in cui venne compilata que-

sta parte di codice che è tra le più antiche del volume; la rubrica è iscritta « de ordinamentis non faciendis a merchatoribus vel aliis artificibus ». Lo statuto dice:

Statutum et ordinatum est quod non liceat merchatoribus vel artem aliquam exercentibus in civitate Arimini sine expressa licentia potestatis facere provisiones, ordinamenta, conventiones, coligationes vel iuramenta vel aliqua alia faciant vel ordinent quocumque nomine censeantur que formam et modum suis merchationibus dent seu inferant, sed debeant eorum artes facere et exercere secundum formam iuris et statutorum Communis Arimini factorum et faciendorum.

Pene molto severe sono comminate ai trasgressori. Questa norma non è riportata in altri codici, nei quali invece sono trascritti gli ordinamenti ed i « capitula » delle compagnie delle arti e delle associazioni di mestiere dalle stesse liberamente ed autonomamente sanciti.

Dal foglio 328 è compresa una serie di *provisiones* molto tarde che si riferiscono ai *sapientes* che compongono il consiglio della Signoria, ai nuovi cittadini ed alle loro immunità. Queste norme sono di difficile lettura per la calligrafia del copista veramente stenografica e per il pessimo stato di conservazione dei fogli. Seguono riduzioni delle condanne ed agevolazioni per pagare quelle pecuniarie ai banditi ed ai ribelli che vogliono ritornare in città. Al foglio 366 iniziano nuove norme statuarie fatte e compilate dai *sapientes*, dei quali seguono i nomi, lette e pubblicate da Guidone Gorbuzzi, notaio dei suddetti *sapientes*, incaricati di compilare nuove norme statutarie da Malatesta dei Malatesti nell'anno 1349. Vi sono poi *provisiones* che riguardano gli estimi, la elezione degli ufficiali addetti agli estimi stessi, il risarcimento dei danni dati. Termina questa parte di codice al foglio 355.

Dopo due fogli che contengono l'elenco dei giorni festivi di ogni mese nei quali non si rende giudizio sono scritti decreti in latino ed in volgare di Carlo Malatesti, molti dei quali già trascritti in altra parte del volume. Tali decreti portano la data del 22 febbraio 1407.

Segue un « ordine de li estimi » di Galeotto Roberto Malatesta in volgare, dato il 26 gennaio 1432. I fogli 376 e 377 contengono un decreto in latino di Galeotto in data 7 maggio 1365, che regola l'ufficio del podestà, del *miles* e dei suoi *beroarii*. Infine vi sono decreti di Sigismondo, un altro elenco di giorni festivi, e dopo i fogli 382 - 383 - 384 lasciati in bianco, gli ultimi fogli fino al 391 comprendono ordini, capitoli e « *motioni* » emanati dal Consiglio di Rimini il giorno 8 dicembre 1461.